

ALLEGATO 5 BIS

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna, Installazione, Configurazione e Personalizzazione

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Servizio di manutenzione

Articolo 15 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 15 S Bis: Servizio di movimentazione, disinstallazione e immagazzinamento degli apparati

Articolo 16 S: Penali

Articolo 17 S: Corrispettivo

Articolo 18 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 19 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi



Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “*Committente*”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “*Impresa*” o “*Fornitore*”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “*Impresa* o “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” (“*Decreto Salva-Italia*”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 03 dicembre 2018. Nell'ambito di tale Convenzione l'Istituto ha affidato a Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese, per quanto qui di interesse, l'acquisizione del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL;
- b) Consip S.p.A. (di seguito per brevità anche Consip) ha indetto per conto dell'INAIL, una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di controllo accessi e



rilevazione presenze, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.consip.it;

- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 770709934B;
- g) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" – Offerta Tecnica; Allegato "III" – Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; *<eventuale, Allegato "V" – Contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:



- per la Committente si intende l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro "INAIL";
- ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi e la fornitura opzionale dei beni di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) manutenzione preventiva e correttiva del sistema di controllo accessi e rilevazione delle presenze comprensivo della componente applicativa di gestione e dei terminali installati, nonché delle infrastrutture hardware e software necessarie per il loro funzionamento;
 - b) manutenzione per il parco tornelli e cancelletti installati;
 - c) manutenzione preventiva e correttiva degli apriporta installati, derivante dall'attivazione della fornitura opzionale;
 - d) installazione e configurazione di terminali o apriporta di nuova fornitura o esistenti;
 - e) disinstallazione e immagazzinamento di terminali già esistenti;
 - f) disinstallazione, movimentazione e installazione di terminali già esistenti;
 - g) servizi di supporto specialistico a consumo;
 - h) fornitura opzionale di tessere di prossimità (badge) con personalizzazione, inizializzazione ed invio alla sede di pertinenza;
 - i) fornitura opzionale di nuovi lettori, comprensivi della manutenzione in garanzia per 12 mesi decorrente dalla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui all'articolo 13 S "Verifica di conformità";
 - j) fornitura opzionale di nuovi apriporta, comprensivi della manutenzione in garanzia per 12 mesi decorrente dalla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui all'articolo 13 S "Verifica di conformità".
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che



L'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 17 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi centrali e periferiche dell'INAIL distribuite nell'intero territorio nazionale e indicate nell'appendice del capitolato tecnico. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna delle apparecchiature e i prodotti oggetto di fornitura, di cui al comma 1, lettere h), i), e j), il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
7. È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.



ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla “Data di inizio delle attività”, corrispondente alla data di approvazione da parte di INAIL del Piano di Erogazione dei servizi e la presa in carico dei servizi da parte dell’Impresa, di cui al par. 6.4 del Capitolato tecnico. Nello specifico i servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lettera b), se la “Data di inizio delle attività” è successiva al 16 dicembre 2019, dovranno essere erogati dalla suddetta data fino al 48-esimo mese, altrimenti a partire dal 17 dicembre 2019 fino al 48-esimo mese dalla “Data di inizio delle attività”. L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell’Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore potrà affiancare l’Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell’ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
5. L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. La Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.



ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta economica)
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi:
 - a) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei servizi e della fornitura opzionale, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - b) all'imballaggio delle apparecchiature, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL

Allegato 5bis – Schema di contratto Condizioni Speciali



- c) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature nei locali della Committente;
 - d) all'apposizione sulle apparecchiature delle "targhette identificative";
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
 3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 8. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
 9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL

10 di 31

Allegato 5bis – Schema di contratto Condizioni Speciali



ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. h), i), e j) a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 13 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.
2. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
3. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi

Classificazione del documento: Consip Public



sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 17 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità Generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità Generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 8 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S comma 9, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
4. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 16 S "Penali".

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non



superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro **20 giorni solari** decorrenti dalla data di stipula del contratto, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di Erogazione dei Servizi" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, così come indicato nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Erogazione dei Servizi, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Erogazione dei Servizi di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali.
4. Il Piano di Erogazione dei Servizi sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di **10 giorni solari** decorrente dalla ricezione da parte della Committente delle osservazioni e dei dissensi, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di Erogazione dei Servizi" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa nel documento "Consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "Consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo



delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, nei tempi e nelle modalità espresse nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali, affinché la Committente nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
3. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



ARTICOLO 12 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna della fornitura opzionale, di cui all'art. 1 S comma 1 lett. h), i) e j), dovrà essere eseguita dall'Impresa secondo le modalità e la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Erogazione dei Servizi, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 16 S "Penali". Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, rimozione e asporto dell'imballaggio.
2. Le apparecchiature di cui all'art. 1 S comma 1, lettere i) e j) dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
3. L'Impresa prende atto che per le apparecchiature e i prodotti di cui all'art. 1 S comma 1, lettere h), i) e j), la Committente si riserva di acquisire le rispettive quantità in tutto o in parte, sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
4. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura, di cui all'art. 1 S comma 1, lettere h), i) e j), dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. In seguito alla consegna delle apparecchiature, di cui all'art. 1 S comma 1, lettere h), i) e j), l'Impresa formalizzerà alla Committente, ai fini della sua approvazione la "Scheda di Intervento". Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i delle apparecchiature e/o dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
6. Per il servizio di installazione, attivazione, e configurazione della fornitura, di cui all'art. 1 S comma 1, lettera d), l'Impresa consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche le "Specifiche di realizzazione" contenenti una proposta relativa ai termini e alle modalità di esecuzione dei servizi, e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto ovvero nella documentazione di gara. Tali Specifiche di realizzazione dovranno essere approvate dalla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta consegna delle stesse. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti, i termini previsti nelle Specifiche di realizzazione approvate dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
7. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che l'Impresa abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto ovvero nella documentazione di gara, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
8. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente il documento di "Specifiche di realizzazione" debitamente compilato e integrato con le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni degli apparati installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti hardware e software forniti alle



specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

9. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di Erogazione dei Servizi approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
10. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
11. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
12. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate secondo le seguenti tempistiche e le modalità indicate al par. 8 del Capitolato Tecnico:
 - ai fini della fatturazione di cui al successivo art. 18 S e con riferimento ai servizi e alla fornitura di cui all'art.1 S comma 1, entro i 15 (quindici) giorni decorrenti dal termine del trimestre di riferimento, previa consegna del documento "*Consuntivo attività*" relativi alle tre mensilità;
 - in corso di esecuzione del contratto, una tantum, con riferimento ai seguenti servizi:
 - installazione di terminali (lettori e/o apriporta) di nuova fornitura o già esistenti;
 - disinstallazione e immagazzinamento di terminali già esistenti;
 - disinstallazione, movimentazione e installazione di terminali già esistenti;
 - interventi di manutenzione correttiva sulla componente applicativa del Sistema;
 - interventi di manutenzione correttiva sui terminali;
 - interventi di manutenzione correttiva sul parco tornelli e cancellotti esistenti.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.



7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g), ovvero “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento ai beni di cui all’art. 1 S comma 1 lett. h), i) e j), relativamente alle attività verificate da parte della Committente. In particolare per i beni di cui all’art. 1 S comma 1 lett. i) e j) da tale momento saranno inseriti nell’elenco degli apparati da mantenere.
8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione di cui all’art. 1 S. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g), ovvero “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento ai beni di cui all’art. 1 S comma 1 lett. h), i) e j), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
12. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
16. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S.
17. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l’INAIL per pianificare e consuntivare le attività, secondo le modalità comunicate dall’Istituto stesso.



ARTICOLO 14 S

SERVIZI DI MANUTENZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. i) e j) per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla “Data di Accettazione della Fornitura” ed inserimento nell’elenco degli apparati da mantenere di cui al precedente articolo “Verifica di conformità” comma 7. Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento delle apparecchiature hardware e dei prodotti software esistenti di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a) e c) per 48 mesi decorrenti dalla “Data di Inizio dell’Attività” e per gli apparati di cui al precedente comma 1 decorso il periodo di garanzia, fino al 48° mese dalla data di inizio delle attività.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento su tornelli e cancelletti di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) dalla “data di inizio attività”, se quest’ultima successiva al 16 dicembre 2019 altrimenti a partire dal 17 dicembre 2019, e per l’intera durata contrattuale.
4. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
5. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
6. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
7. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.



8. La Committente comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti, il livello di severità mediante il proprio strumento di service desk, di cui al par. 4.10 del Capitolato Tecnico. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla ricezione dell'intervento al servizio di assistenza integrato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S.
9. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, il Fornitore si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante il servizio di assistenza integrato, di cui al par. 4.10 del Capitolato tecnico, entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico e/o nell'Offerta Tecnica ove migliorativi, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S.
10. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica ove migliorativi.
11. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 10, la Committente applicherà le penali di cui all'art. 16 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
12. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia all'art. 8 S "Garanzie".
13. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
14. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica, ove migliorativo, o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
15. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
16. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato del Fornitore una apposita "Nota di Ripristino", nella relativa sezione della "Scheda intervento" prevista dal Capitolato Tecnico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate e l'eventuale sostituzione delle apparecchiature.
17. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.



ARTICOLO 15 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a **100 giorni persona**. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che avverrà mediante il proprio strumento di service desk, di cui all'art. 10 S comma 8 e secondo quanto specificato al par. 4.10 del Capitolato Tecnico.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro **2 (due) giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla richiesta dell'intervento a sistema.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante il documento "Consuntivo attività" e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 13 S.
5. L'Impresa si impegna ad erogare il servizio che comprende le attività previste al par. 4.5 del Capitolato Tecnico.
6. Il servizio verrà svolto presso le sedi dell'INAIL nei giorni e secondo l'orario previsto da Capitolato tecnico.

ARTICOLO 15 S BIS

SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, DISINSTALLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DEGLI APPARATI

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di movimentazione, disinstallazione e immagazzinamento degli apparati di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e) ed f), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a **100 interventi** per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e) e **100 interventi** per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f). La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio mediante apposita comunicazione al Fornitore che avverrà attraverso il proprio strumento di service desk, di cui all'art. 14 S comma 8 e secondo quanto specificato al par. 4.10 del Capitolato Tecnico.
3. Il servizio dovrà essere erogato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente articolo, nel Capitolato Tecnico nonché nell'Offerta Tecnica; il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante il documento "Consuntivo attività", come meglio specificato nell'art. 10 S comma 6 e nel par. 6.4 del Capitolato Tecnico, e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 13 S.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione del servizio di manutenzione dell'infrastruttura
di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL

20 di 31

Allegato 5bis – Schema di contratto Condizioni Speciali



5. L'Impresa si impegna ad erogare il servizio che comprende le attività previste al par. 4.4 del Capitolato Tecnico.
6. Il servizio verrà svolto presso le sedi dell'INAIL nei giorni e secondo l'orario previsto da Capitolato tecnico.

ARTICOLO 16 S

PENALI

1. Con riferimento all'indicatore di qualità *"IQ1 – Integrazione del servizio di assistenza con la piattaforma di service desk INAIL"*, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di messa a disposizione del servizio di assistenza, di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo" comma 1.
2. Con riferimento all'indicatore di qualità *"IQ2 – Tasso di erogazione del servizio di assistenza e gestione degli interventi"* di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica quale elemento migliorativo offerto dall'Impresa, per ogni 1% (unopercento) di scostamento o frazione rispetto allo SLA offerto, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo" comma 1.
3. Con riferimento agli indicatori di qualità *"IQ4 – Tempo di presa in carico e pianificazione dell'intervento"*, *"IQ5 - Tempo di intervento in loco presso le sedi dell'Amministrazione"* e *"IQ6 – Tasso di risoluzione dei malfunzionamenti nei tempi stabiliti"* di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica quali elementi migliorativi offerti dall'Impresa, per ogni 1% (unopercento) di scostamento in difetto o frazione rispetto allo SLA offerto, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo" comma 1.
4. Con riferimento agli indicatori di qualità *"IQ8 – Aderenza alla pianificazione approvata (inizio intervento)"* e *"IQ9 - Aderenza alla pianificazione approvata (fine intervento)"* di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica quali elementi migliorativi offerti dall'Impresa, per ogni 1% (unopercento) di scostamento in difetto o frazione rispetto allo SLA offerto, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰(zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo" comma 1.
5. Con riferimento all'indicatore di qualità *"IQ10 – Numero interventi di manutenzione correttiva"* di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica quali elementi migliorativi offerti dall'Impresa, per ogni intervento non gestito contemporaneamente al giorno per sedi diverse rispetto allo SLA offerto, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo" comma 1.
6. Con riferimento all'indicatore di qualità *"IQ11 – Numero interventi di manutenzione preventiva"* di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica quali elementi migliorativi offerti dall'Impresa, per ogni intervento non gestito di manutenzione preventiva al mese rispetto allo SLA offerto, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo



- 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
7. Con riferimento agli indicatori di qualità “IQ12 – *Registrazione della segnalazione di intervento*”, “IQ13 - *Prima diagnosi e pianificazione dell'intervento di risoluzione*”, “IQ14 – *Risoluzione malfunzionamenti di **Categoria 1***”, “IQ15 - *Risoluzione malfunzionamenti di **Categoria 2***”, “IQ16 - *Risoluzione malfunzionamenti di **Categoria 3***” e “IQ17 - *Risoluzione malfunzionamenti di **Categoria 4***” di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico o nell’Offerta Tecnica quali elementi migliorativi offerti dall’Impresa, per ogni 1% (unopercento) di scostamento in difetto o frazione rispetto allo SLA offerto, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, eccedente il Valore Soglia previsto per gli indicatori di qualità “IQ18 – *Supporto specialistico*”, “IQ19 – *Fornitura di badge*” e “IQ20 – *Fornitura di lettori o apriporta*”, di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto complessivo relativo al servizio di supporto specialistico per IQ18, dell’importo netto complessivo relativo alla fornitura tessere di prossimità (badge) con personalizzazione, inizializzazione ed invio alla sede di pertinenza per IQ19, e dell’importo netto complessivo relativo alle forniture di lettori e di apriporta per IQ20.
9. Per ogni giorno solare di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per gli indicatori di qualità “IQ21 – *Scadenze temporali consegna dei documenti*” e “IQ22 – *Scadenze temporali verifica di conformità*”, di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
10. Con riferimento all’indicatore di qualità “IQ23 – *Stabilità del Responsabile unico delle attività contrattuali*”, nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest’ultima applicherà una penale d’importo pari all’1‰ (unpermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
11. *Eccesso di rilievi*. Qualora il numero globale di rilievi emessi a seguito del mancato rispetto dei livelli di servizio “IQ3 e IQ7” contenuti nel Capitolato Tecnico stesso o nell’Offerta Tecnica quali elementi migliorativi dell’Impresa, raggiunga il numero massimo tollerato di 5 rilievi, la Committente, per ogni rilievo successivo eccedente il numero massimo tollerato, si riserva di applicare all’Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
12. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente, di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (unpermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
13. *Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia*. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all’art. 8 S comma 4, la Committente



- applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
14. In caso di esito negativo della seconda verifica di conformità, di cui al par. 8 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1.
15. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 11 S “Produttività delle risorse impiegate”, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo” comma 1..
16. La Committente si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo, di cui al successivo art. 17 S “Corrispettivo”, comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
20. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
21. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.



ARTICOLO 17 S

CORRISPETTIVO

1. Il **corrispettivo massimo complessivo**, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui all'Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____,____ *<ove presenti>*, calcolato sulla base dei seguenti importi:
 - a) il **canone unitario mensile offerto** per singolo terminale installato, relativamente all'attività di manutenzione preventiva e correttiva del sistema di controllo accessi e rilevazione presenze comprensivo della componente applicativa di gestione e dei terminali e degli ulteriori servizi così come specificato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - b) il **canone unitario mensile offerto** per singolo tornello/cancelletto installato, dalla "Data di inizio delle attività" se quest'ultima è successiva al 16 dicembre 2019 altrimenti dal 17 dicembre 2019, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - c) il **canone unitario mensile offerto** per singolo apriporta installato, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - d) l'**importo unitario offerto** per l'attività di installazione e configurazione dei terminali (lettori o apriporta) di nuova fornitura o già esistenti, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - e) l'**importo unitario offerto** per l'attività di disinstallazione e immagazzinamento dei terminali già esistenti, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - f) l'**importo unitario offerto** per l'attività di disinstallazione, movimentazione e installazione dei terminali già esistenti, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - g) la **tariffa unitaria offerta** per le figure professionali impiegate nelle attività del supporto sistemistico specialistico a consumo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - h) l'**importo unitario offerto** per la fornitura opzionale di tessere di prossimità (badge) con personalizzazione, inizializzazione ed invio alla sede di pertinenza, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera h), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - i) l'**importo unitario offerto** per la fornitura opzionale di nuovi lettori, comprensivi della manutenzione in garanzia di 12 mesi decorrente dalla "Data di Accettazione della



Fornitura”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera i), è pari a <inserire importo in cifre> € _____;

- j) l’**importo unitario offerto** per la fornitura opzionale di nuovi apriporta, comprensivi della manutenzione in garanzia di 12 mesi decorrente dalla “Data di Accettazione della Fornitura”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera j), è pari a <inserire importo in cifre> € _____.

Inoltre, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad **€ 21.384,00**.

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Le tariffe e i canoni mensili sono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
5. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
6. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 18 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 17 S “Corrispettivo”, comma 1, l’emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento ai servizi di (i) manutenzione preventiva e correttiva del sistema di controllo accessi e rilevazione delle presenze comprensivo della componente applicativa di gestione e dei terminali installati, (ii) manutenzione del parco tornelli e cancellotti installati, (iii) manutenzione preventiva e correttiva degli apriporta installati derivante dall’attivazione della fornitura opzionale, di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a), b) e c), l’Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base della consuntivazione delle attività predisposta secondo quanto indicato al par. 6.5 del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione del servizio di manutenzione dell’infrastruttura di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL

25 di 31

Allegato 5bis – Schema di contratto Condizioni Speciali



- Capitolato Tecnico, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 13 S commi 7 e 8;
- b) con riferimento ai servizi di (iv) installazione e configurazione di terminali di nuova fornitura o già esistenti, (v) disinstallazione e immagazzinamento di terminali già esistenti, (vi) disinstallazione, movimentazione e installazione di terminali già esistenti, (vii) supporto sistemistico specialistico a consumo, di cui all’art. 1 S comma 1 lett. d), e), f) e g), l’Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base della consuntivazione delle attività predisposta secondo quanto indicato al par. 6.5 del Capitolato Tecnico, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 13 S commi 7 e 8;
- c) con riferimento alle forniture opzionali di (viii) tessere di prossimità (badge) con personalizzazione, inizializzazione ed invio alla sede di pertinenza, (ix) nuovi lettori, comprensivi della manutenzione in garanzia per 12 mesi, (x) nuovi apriporta, comprensivi della manutenzione in garanzia per 12 mesi, di cui all’art. 1 S comma 1 lett. h), i) e j), l’Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base della consuntivazione delle attività predisposta secondo quanto indicato al par. 6.5 del Capitolato Tecnico, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 13 S commi 7 e 8.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
3. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.



7. Si precisa che :
- le fatture di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
8. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle pubbliche amministrazioni, che INAIL adotta, a decorrere dalla data del 31 marzo 2015. Per effetto delle disposizioni del D.M. n.55 del 3 Aprile del 2013 (ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007) le fatture in formato elettronico dovranno pervenire, tramite il Sistema di Interscambio (sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie"). Nell'ambito del tracciato XML di scambio, sarà necessario valorizzare i seguenti campi:

UNITA' ORGANIZZATIVA	CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE CIG	AUTORIZZAZIONE FATTURAZIONE
DCOD	81GXA9	CiPa	770709934B	Inserire ID AF

9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti>.
10. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____.
12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.



13. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
16. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 19 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 20 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i



subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione del servizio di manutenzione dell'infrastruttura
di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL

Allegato 5bis – Schema di contratto Condizioni Speciali



tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S – Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S – Proprietà delle apparecchiature e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S – Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S – Piano della Qualità;

Articolo 8 S – Garanzie;

Articolo 9 S – Subappalto;

Articolo 10 S – Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S – Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 12 S – Consegna, Installazione, Configurazione e Personalizzazione;

Articolo 13 S – Verifica di conformità;

Articolo 14 S – Servizio di manutenzione;

Articolo 15 S – Servizio di supporto specialistico;

Articolo 15 S Bis – Servizio di movimentazione, disinstallazione e immagazzinamento degli apparati;

Articolo 16 S – Penali;

Articolo 17 S – Corrispettivo;

Articolo 18 S – Fatturazione e pagamento;

Articolo 19 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 20 S – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 1G – Valore delle premesse e norme regolatrici;

Articolo 2G – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4G – Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G – Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G – Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G – Proprietà dei prodotti;

Articolo 8G – Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G – Garanzia definitiva;

Articolo 11G – Recesso;

Articolo 12 G – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G – Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;



Articolo 15 G – Foro esclusivo;
Articolo 16 G – Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G – Risoluzione;
Articolo 18 G – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice
etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Articolo 19 G – Incompatibilità.

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <*inserire carica*>

(Firmato digitalmente)